

**Regolamento emanato con D.R. rep. 1630/2020, modificato con DD.RR. rep. 3487/2023
e rep. 1357/2025, aggiornato con D.R. rep. 1924/2025
testo in vigore dal 9 aprile 2025**

REGOLAMENTO BREVETTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**PARTE I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Articolo 1: Finalità dell'Ateneo; finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento

1. L'Università di Padova (di seguito anche "Ateneo") ha fra i suoi fini primari:
 - a) promuovere la ricerca all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
 - b) tutelare i risultati della ricerca dell'Ateneo;
 - c) valorizzare i risultati della ricerca dell'Ateneo, attraverso la promozione di attività che conducano anche ad un loro sfruttamento patrimoniale;
 - d) favorire il trasferimento dei risultati della ricerca dell'Ateneo al mondo delle imprese;
 - e) far partecipare i propri Dipendenti e Interni Non Dipendenti alle utilità che possono derivare da tale valorizzazione.
2. Il presente Regolamento (di seguito "Regolamento"), richiamata la normativa vigente, nazionale, dell'Unione Europea e internazionale e, in particolare, quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii, in particolare la legge 24 luglio 2023, n. 102 (Codice della Proprietà Industriale, di seguito: "C.P.I."), disciplina le procedure e le attività per la tutela delle invenzioni, dei modelli di utilità, dei disegni e modelli, delle varietà vegetali, delle topografie dei prodotti a semiconduttori e del *know how* suscettibile di costituire oggetto di un diritto di proprietà industriale, che risultino essere stati originati, generati, conseguiti e/o sviluppati, a qualsiasi titolo, all'interno dell'Ateneo ovvero nell'ambito di progetti, attività, e/o altre forme di partenariato o collaborazione in cui risulti coinvolto l'Ateneo.

Articolo 2: Definizioni

1. Nel presente Regolamento le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito attribuito loro:
 - (a) "**Attività di Ricerca**": indica l'attività svolta dai Dipendenti e/o dagli Interni Non Dipendenti ed eventualmente da Personale Esterno e finalizzata, anche solo occasionalmente (es. studenti e/o dottorandi coinvolti in qualsiasi modo in tale attività) alla ricerca scientifica, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari e/o know how appartenenti all'Ateneo o, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
 - (b) "**Brevetto/i**": indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni, compresa la domanda di tali titoli e il diritto di depositare tale domanda. Si intendono compresi: i brevetti per invenzione, i modelli di utilità, i diritti di privativa su una nuova varietà vegetale e le registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori, i diritti su disegni e modelli;
 - (c) "**Dipendenti**": indica i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere dell'Ateneo;
 - (d) "**Interni Non Dipendenti**": indica i soggetti che, pur non essendo Dipendenti, intrattengono con l'Ateneo rapporti di lavoro e/o di collaborazione della più varia natura, nell'ambito dei quali sia contemplata o comunque sia effettuata un'Attività di Ricerca. In particolare, nella presente definizione si intendono compresi, a titolo meramente esemplificativo, i docenti a contratto, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, i contrattisti e i collaboratori di ogni genere, gli studenti, gli iscritti alle Scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) comma 2.
 - (e) "**Inventore/i**": indica il soggetto (o i soggetti) che consegue (conseguono) l'Invenzione;

- (f) **"Invenzione"**: indica ogni tipo di innovazione e/o risultato derivante dall'Attività di Ricerca e suscettibile di formare oggetto di un diritto di esclusiva ai sensi del C.P.I.;
- (g) **"Personale Esterno"**: indica il personale diverso dai Dipendenti e dagli Interni Non Dipendenti quali ad esempio i dipendenti di altri enti o imprese, compresi gli enti controllati dall'Ateneo. Indica inoltre gli studenti di dottorato industriale, gli studenti in apprendistato di alta formazione e ricerca, gli Studenti in Tirocinio presso un soggetto ospitante limitatamente a tale periodo, a condizione che l'attività indicata nella convenzione di tirocinio di formazione e orientamento e nel progetto formativo non sia svolta avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari appartenenti all'Ateneo o, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrare;
- (h) **"Ricerca Finanziata"**: indica l'Attività di Ricerca finanziata, in tutto o in parte, da Soggetti Terzi nell'ambito di progetti di ricerca su bandi competitivi o comunque nell'ambito di progetti non di carattere commerciale. Nella Ricerca Finanziata sono comprese anche le borse di dottorato finanziate del tutto o in parte da Soggetti Terzi;
- (i) **"Ricerca Commissionata"**: indica l'Attività di Ricerca commissionata da Soggetti Terzi nell'ambito di contratti di carattere commerciale;
- (j) **"Ricerca Istituzionale"**: indica tutta l'Attività di Ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata e dalla Ricerca Commissionata, ossia finanziata interamente con fondi dell'Ateneo;
- (l) **"Soggetto/i Terzo/i"**: indica i soggetti privati o pubblici, diversi dall'Ateneo, che contribuiscono, a vario titolo e con diverse modalità, all'Attività di Ricerca;
- (m) **"UTT"**: indica l'Ufficio dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo competente per il trasferimento tecnologico;
- (n) **"Ateneo"**: indica l'Università degli Studi di Padova nel suo complesso;
- (o) **"Fondo Brevetti"**: indica il fondo iscritto nel bilancio dell'Ateneo (gestito con un progetto contabile) sul quale gravano le spese relative al deposito ed eventuale estensione internazionale dei brevetti e dei marchi a nome dell'Ateneo e sul quale sono accreditati i proventi derivanti dalla valorizzazione dei suddetti titoli di proprietà industriale tramite contratti di cessione o di licenza;
- (p) **"Studente/i in Tirocinio presso un soggetto ospitante"**: studente iscritto ad un corso dell'Ateneo di Padova che svolge un periodo di tirocinio curriculare presso un soggetto ospitante, sulla base di una convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento e di un progetto formativo in cui viene indicato il periodo di permanenza in struttura e le attività previste.

Articolo 3: Oggetto della disciplina

1. Il presente Regolamento si applica alle Invenzioni realizzate dai Dipendenti e/o dagli Interni Non Dipendenti, anche congiuntamente con Personale Esterno. Non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento il diritto d'autore, disciplinato dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii.
2. Si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto contrattuale di impiego o di altro tipo di rapporto con l'Ateneo, l'Invenzione per la quale sia stata depositata domanda di Brevetto o altra forma di tutela entro un anno da quando l'Inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Ateneo.

PARTE II LE INVENZIONI

Titolo I Titolarità delle Invenzioni

Art. 4 Titolarità dell'Ateneo

1. Ai sensi dell'art. 65 del C.P.I., la titolarità dei diritti derivanti dall'Invenzione conseguita dai Dipendenti e dagli Interni Non Dipendenti nello svolgimento di Attività di Ricerca spetta all'Ateneo. Comprende il diritto di proteggere l'Invenzione con qualsiasi modalità adatta allo scopo e il diritto al suo

sfruttamento economico, secondo quanto previsto dal Titolo IV del Regolamento. È fatto salvo il diritto spettante all'Inventore di essere riconosciuto autore dell'Invenzione.

2. L'Ateneo non è titolare di diritti sulle Invenzioni conseguite dai Dipendenti nell'ambito di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio conferiti da soggetti pubblici o privati diversi dall'Università, purché i medesimi incarichi siano autorizzati ed eseguiti in conformità al "Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni".

Titolo II Diritti e obblighi dell'Inventore

Articolo 5: Diritti dell'Inventore

1. Al Dipendente e/o all'Interno Non Dipendente e/o al Personale Esterno che ha conseguito l'Invenzione nell'ambito di un qualsiasi rapporto intrattenuto con l'Ateneo e in particolare nell'ambito dell'Attività di Ricerca, spetta il diritto di essere riconosciuto Inventore e di essere, quindi, riconosciuto titolare dei relativi diritti morali.
2. A norma dell'art. 12 del Regolamento, l'Inventore ha diritto ad una quota dei proventi conseguiti dall'attività di valorizzazione dell'Invenzione al netto delle spese sostenute dall'Ateneo per la brevettazione e la valorizzazione.
3. Nel caso in cui l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti da essa derivanti sono attribuiti a tutti i co-Inventori in parti uguali salvo che, d'intesa tra loro, questi non indichino una diversa percentuale di partecipazione. Tutti i diritti e gli obblighi che il Regolamento riferisce all'Inventore sono da riferire a tutti i co-Inventori in proporzione alle rispettive quote.
4. Il Dipendente può essere titolare dei diritti sulle Invenzioni conseguite nell'ambito di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio conferiti da soggetti pubblici o privati diversi dall'Università in conformità al "Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni".

Articolo 6: Obbligo di comunicazione dell'Invenzione

1. L'Inventore che realizza un'Invenzione nell'ambito dell'Attività di Ricerca Istituzionale o Finanziata ha l'obbligo di comunicare tempestivamente il conseguimento dell'Invenzione all'Ateneo secondo le modalità di cui al Titolo III del Regolamento, fornendo tramite apposito modulo, disponibile nell'area riservata del sito di Ateneo, ogni utile e completa informazione tale da consentire al medesimo di esercitare i suoi diritti sull'Invenzione ("Comunicazione di Invenzione").
2. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito di Attività di Ricerca Commissionata, l'Inventore è parimenti tenuto a comunicare tempestivamente il conseguimento dell'Invenzione all'Ateneo tramite apposito modulo semplificato disponibile nell'area riservata del sito di Ateneo ("Comunicazione Semplificata"), ma i diritti derivanti dall'Invenzione e le modalità di deposito della domanda di Brevetto sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti. Non si applica pertanto il Titolo III del Regolamento.
3. Agli Interni Non Dipendenti si applica l'art. 7 comma 3.

Articolo 7: Obblighi di riservatezza

1. All'Inventore è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'Attività di Ricerca e di agire con il dovuto scrupolo e rigore nella tutela degli interessi propri, degli eventuali co-Inventori, dell'Ateneo e dei Soggetti Terzi. In particolare l'Inventore ha l'obbligo:
 - (a) di osservare il massimo riserbo e di adottare ragionevoli misure volte al mantenimento della riservatezza in ordine al contenuto dell'Invenzione, ove già conseguita e, più in generale, rispetto ai risultati anche parziali dell'Attività di Ricerca;
 - (b) di astenersi da qualsiasi atto e/o comportamento che possa comportare una predivulgazione

dell'Invenzione, ovvero che possa altrimenti pregiudicarne la novità.

2. In particolare, ai fini del comma 1, l'Inventore, nel caso di conseguimento di risultati potenzialmente tutelabili, dovrà astenersi dalla loro diffusione o pubblicazione, in ogni forma e formato (anche elettronico), anche soltanto parziale, incluse le relazioni e/o comunicazioni e/o poster presentati a convegni scientifici, seminari ecc. Inoltre, ogni comunicazione anche verbale con imprese e altri soggetti interessati all'Invenzione dovrà essere preceduta dalla firma di un accordo di segretezza secondo il modello predisposto dall'Ateneo.

3. L'inventore Interno Non Dipendente che si renda conto di avere conseguito un'Invenzione è obbligato a darne immediata comunicazione al suo supervisore/relatore o, in mancanza, al direttore della struttura di afferenza il quale, da quel momento in poi, sarà tenuto agli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti e avrà l'obbligo di informare senza indugio l'UTT per procedere alla valutazione dei risultati inventivi e alle opportune azioni di tutela. Qualora l'elaborato di laurea o la tesi di dottorato contenga una descrizione dell'Invenzione, lo studente o il dottorando è altresì obbligato a mantenere segreta la tesi anche dopo la discussione, mediante la procedura cosiddetta di "embargo", per un tempo sufficiente a consentire all'Ateneo di tutelare i propri diritti.

4. Ai medesimi obblighi di riservatezza contemplati nel presente articolo sono tenuti il supervisore/relatore della tesi/elaborato e ogni altro Dipendente, Interno Non Dipendente, Personale Esterno che, per ragioni del proprio incarico, mansione, ufficio e/o del proprio rapporto con l'Ateneo, venga a conoscenza dell'Invenzione.

Titolo III Iter di brevettazione

Articolo 8: Comunicazione di Invenzione

1. La Comunicazione di Invenzione, che deve essere effettuata tramite apposito modulo predisposto dall'UTT e reso disponibile nell'area riservata del sito di Ateneo, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: a) la descrizione sintetica dell'Invenzione; b) il nome dell'Inventore/Inventori, la loro qualifica, se Dipendenti o Interni non Dipendenti o Personale Esterno, e la quantificazione dell'apporto inventivo di ciascun Inventore; c) informazioni sullo stato dell'arte ai fini della verifica preliminare dei requisiti di novità e originalità del trovato; d) accordi/contratti con Soggetti Terzi coinvolti nell'Invenzione; e) l'eventuale esistenza di contatti in corso con Soggetti Terzi interessati all'Invenzione; f) le possibili applicazioni industriali.

2. Nella Comunicazione di Invenzione, gli Inventori devono indicare se i costi di deposito della domanda di Brevetto saranno coperti del tutto o in parte con fondi della propria struttura di afferenza oppure se chiedono l'utilizzo del Fondo Brevetti di Ateneo. In caso di richiesta di utilizzo del Fondo Brevetti di Ateneo, la decisione sull'uso del Fondo spetta alla Commissione Brevetti di cui all'art. 15.

3. La Comunicazione di Invenzione, completa di tutte le informazioni e della documentazione richieste nel modulo, prima della sua trasmissione formale tramite protocollo, deve essere inviata all'UTT che verifica la sua completezza ed esegue gli accertamenti necessari.

4. Al termine del controllo di cui al comma precedente, e previo nulla osta scritto dell'UTT, la Comunicazione di Invenzione, firmata da tutti gli Inventori e dai Direttori delle Strutture che concorreranno alle spese future, deve essere inviata all'UTT tramite protocollo riservato o altra modalità che sarà indicata dall'UTT. L'invio della Comunicazione di Invenzione all'UTT senza il necessario nulla osta determina il rigetto della stessa e il termine di cui all'art. 9 comma 2 non inizia a decorrere.

5. Qualora l'Inventore depositi la domanda di Brevetto a proprio nome o per interposta persona senza aver effettuato la Comunicazione di Invenzione, l'Ateneo potrà esercitare l'azione di rivendica ai sensi dell'art. 118 del C.P.I. e tutte le spese relative saranno poste a carico dell'Inventore che ha proceduto al deposito. È fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di responsabilità amministrativa, civile, contabile, disciplinare.

Articolo 9: Deposito della domanda di Brevetto

1. La Commissione Brevetti, esaminata la Comunicazione di Invenzione e all'esito della procedura di valutazione, esprime il suo parere in merito all'opportunità di procedere al deposito di una domanda di Brevetto da parte dell'Ateneo. Tale parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla data di protocollo della Comunicazione di Invenzione di cui all'art. 8 comma 4, fatto salvo il caso che la Commissione ritenga di dover acquisire integrazioni o chiarimenti. In tal caso il termine è postposto di ulteriori 60 giorni.
2. Qualora la Commissione esprima parere favorevole, l'Università deposita la domanda di Brevetto con la massima sollecitudine e comunque, ai sensi dell'art. 65 del C.P.I., non oltre 6 mesi dalla data di protocollo della Comunicazione di Invenzione che abbia ricevuto il nulla osta dell'UTT. Tale termine è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, se ciò è necessario per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Ateneo.
3. Nel computo dei termini di cui al comma 2 non si terrà conto di eventuali ritardi che non siano imputabili all'UTT, alla Commissione Brevetti o, più in generale, all'Ateneo quali, a mero titolo esemplificativo, mancata collaborazione o ritardi da parte degli Inventori nelle attività agli stessi spettanti ai fini del deposito della domanda di Brevetto, mancata collaborazione o inerzia (anche tramite i propri Inventori) da parte degli enti contitolari con l'Ateneo del diritto di depositare la domanda di Brevetto.
4. Qualora l'Ateneo non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di Brevetto e non ricorrano le ipotesi di cui al comma 3, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito della domanda di Brevetto a proprio nome e a proprie spese, senza oneri a carico dell'Ateneo.
5. L'Inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora l'Ateneo abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, all'Ateneo sarà comunque concessa una licenza gratuita, perpetua e irrevocabile di utilizzazione dell'Invenzione a fini didattici e di ricerca non commerciale.
7. Qualora il termine di cui al comma 2 scada senza che il deposito sia stato perfezionato e non sia applicabile il comma 3, l'Inventore che non abbia interesse al deposito a proprio nome della domanda di Brevetto può autorizzare la prosecuzione dell'iter di brevettazione a titolarità dell'Ateneo.
8. La Commissione Brevetti può altresì decidere, entro il termine di cui al comma 2, di adottare altra forma di tutela dell'Invenzione diversa dal deposito di una domanda di Brevetto.
9. L'Ateneo, per le procedure di deposito dei Brevetti di cui è titolare, si avvale di mandatarî abilitati, individuati conformemente ai criteri e alle procedure fissati dalla vigente normativa. La spesa relativa rientra nell'ambito delle spese di brevettazione

Titolo IV

Valorizzazione delle Invenzioni

Articolo 10: Atti di disposizione dei diritti dell'Ateneo

1. L'Ateneo ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere allo sfruttamento patrimoniale delle Invenzioni di cui sia titolare, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e confidenzialità delle informazioni, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi.
2. L'Ateneo s'impegna comunque a coinvolgere l'Inventore/i, tramite il proponente indicato nella Comunicazione di Invenzione, nelle trattative con terzi per la cessione o la licenza dell'Invenzione, fermi restando i diritti di cui al precedente comma 1. Gli Inventori sono inoltre tenuti a mettere a disposizione degli eventuali terzi individuati per lo sfruttamento dell'Invenzione, in modo completo ed accessibile, tutte le informazioni riservate collegate al Brevetto ma non incluse nella domanda di Brevetto (*know-how*, *raw data*, prototipi, *software* etc.), necessarie per sfruttare l'Invenzione al meglio.
3. I contratti di disposizione del Brevetto o della domanda di Brevetto sono sottoscritti dal Direttore Generale previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione dei contratti di cessione di cui all'art. 11, comma 1 lett. a). In tutti i casi di licenza o di cessione del Brevetto, l'Ateneo

acquisirà dagli Inventori una dichiarazione specifica di accettazione delle obbligazioni che li impegnano direttamente.

4. Se l'Ateneo è titolare di un Brevetto del quale il proponente di uno Spin-Off è Inventore, si applica la disciplina prevista dal Regolamento degli Spin-Off dell'Università di Padova.

Articolo 11: Attività di Ricerca finanziata da Soggetti Terzi

1. L'Ateneo stipula i contratti di Ricerca Commissionata con Soggetti Terzi disciplinando la titolarità dei risultati brevettabili sulla base di una delle seguenti opzioni:

- a) Contitolarità originaria dei risultati brevettabili tra l'Ateneo e il Soggetto Terzo, con successiva cessione della quota universitaria al Soggetto Terzo su richiesta di quest'ultimo. In tale caso la domanda di Brevetto sarà depositata in contitolarità dall'Ateneo e dal Soggetto Terzo a spese di quest'ultimo. L'Ateneo s'impegna a cedere al Soggetto Terzo la propria quota della domanda di Brevetto, se a tal fine verrà avanzata richiesta scritta entro dodici mesi dalla data del deposito, a fronte dell'offerta di un importo aggiuntivo rispetto al corrispettivo già riconosciuto all'Ateneo per lo svolgimento dell'Attività di Ricerca Commissionata. Il corrispettivo previsto per la cessione di ogni singola domanda di brevetto con le sue eventuali estensioni è negoziato dalla struttura alla quale è commissionata la ricerca e indicato nel contratto stesso, e deve essere almeno pari al 20% del corrispettivo stabilito per l'Attività di Ricerca da cui i risultati brevettabili sono scaturiti, con un minimo di 5.000 euro. La cessione della quota di titolarità dell'Ateneo avviene mediante un contratto di cessione sottoscritto dal Dirigente dell'Area Ricerca e Rapporti con le Imprese. Qualora il Soggetto Terzo non richieda la cessione entro il termine fissato, il diritto dell'Ateneo sull'Invenzione dovrà essere oggetto di un contratto di licenza che il Soggetto Terzo si obbliga a stipulare, con la corresponsione di royalties sul fatturato in misura da negoziare e importo minimo pari a 5.000 euro/anno.
- b) Diritto del Soggetto Terzo di brevettare esclusivamente a suo nome, subordinato e condizionato alla previsione nel contratto iniziale della corresponsione all'Ateneo di un importo aggiuntivo pari almeno al 40% del corrispettivo già previsto per l'Attività di Ricerca Commissionata.
- c) Diritto dell'Ateneo di brevettare esclusivamente a proprio nome e con la facoltà di negoziare sul mercato la licenza/cessione del Brevetto.

2. L'Ateneo e il Soggetto Terzo possono concordare che l'Attività di Ricerca non può, per sua natura, produrre un'Invenzione; in questo caso non si applica il precedente comma 1.

3. Qualunque sia l'opzione prescelta ai sensi del comma 1, il contratto non potrà prevedere a carico dell'Ateneo alcun tipo di "garanzia di validità" del Brevetto e dovrà specificare che, anche in deroga all'art. 77 C.P.I., nessuna somma sarà dovuta, a qualsivoglia titolo (incluso l'"equo rimborso") al Soggetto Terzo in caso di nullità del Brevetto o nel caso in cui il Brevetto non sia concesso o sia limitato successivamente alla concessione.

4. Nell'ipotesi di Ricerca Finanziata si applicano le regole del bando o della convenzione stipulata con il Soggetto Terzo.

5. Gli schemi-tipo di contratto per ciascuna delle tre opzioni di cui al comma 1 sono definiti dalla Commissione Brevetti di cui all'art. 15 e quindi sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12: Ripartizione dei proventi da atti di disposizione dei diritti dell'Ateneo

1. I corrispettivi incassati dall'Ateneo a seguito di contratti di licenza, cessione o altri atti di disposizione del Brevetto saranno utilizzati prioritariamente per rimborsare i costi sostenuti dall'Ateneo per la brevettazione e per la valorizzazione. Nel calcolo dei costi devono essere inclusi anche i costi diretti futuri già noti, ma non ancora effettivamente sostenuti, al momento della ripartizione dei proventi derivanti dalla licenza o dalla cessione del Brevetto, o comunque derivanti da atti che presuppongono un pagamento *una tantum*.

2. Dopo il rimborso dei costi di cui al comma precedente, gli importi residui saranno ripartiti come segue: 50% all'Ateneo, 50% agli Inventori.

3. Nel caso in cui vi siano più Inventori, la ripartizione fra loro della quota del 50% sarà effettuata in base alle percentuali indicate nella Comunicazione di Invenzione. In mancanza di tale indicazione le quote dovute agli Inventori si presumono uguali.

4. La quota del 50% spettante all'Ateneo sarà destinata per la metà all'alimentazione del Fondo Brevetti di Ateneo.

Titolo V Disposizioni speciali

Articolo 13: Invenzioni degli Interni Non Dipendenti

1. In conformità all'art 4 comma 1, qualora un Interno Non Dipendente consegua o partecipi al conseguimento di un'Invenzione, l'Ateneo, anche in deroga alla disciplina generale dei contratti d'opera concernenti attività inventive, è riconosciuto titolare dei diritti patrimoniali di proprietà industriale e di sfruttamento economico dell'Invenzione, per la quota di apporto dell'Interno Non Dipendente alla realizzazione dell'Invenzione.

2. Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'atto costitutivo del rapporto tra l'Ateneo e l'Interno Non Dipendente (contratto, nomina, conferimento d'incarico, iscrizione, immatricolazione, ecc.) dovrà contemplare espressamente, quale condizione di validità e di efficacia, l'assoggettamento senza riserve del rapporto così instaurato al presente Regolamento. In particolare, ciascun Interno Non Dipendente dovrà: (1) dichiarare espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento (nonché delle sue successive integrazioni e modificazioni); e (2) specificamente accettare e riconoscere, al momento di instaurazione del rapporto con l'Ateneo nell'ambito di rapporti rilevanti alla stregua del comma 1 del presente articolo:

(2.1) la titolarità in capo all'Ateneo (salvi i diritti morali) dei diritti di proprietà industriale sulle Invenzioni che abbia conseguito (o contribuito a conseguire) nonché i diritti sul loro sfruttamento, anche in deroga ad eventuali diverse regole applicabili ai contratti d'opera concernenti attività inventive;

(2.2) i criteri di ripartizione dei proventi derivanti dall'Invenzione di cui l'Interno Non Dipendente possa dirsi Inventore o co-Inventore alla stregua del presente Regolamento;

(2.3) gli obblighi di riservatezza previsti nel presente Regolamento;

(2.4) gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Regolamento.

3. In conformità a quanto previsto nell'art. 5 comma 2, all'Interno Non Dipendente è attribuito, oltre al diritto morale di essere riconosciuto Inventore (o, a seconda dei casi, co-Inventore), un diritto di partecipare alla ripartizione dei proventi di cui all'art. 12 del Regolamento, sulla base dell'apporto dallo stesso fornito alla realizzazione dell'Invenzione.

4. All'Interno Non Dipendente si applicano altresì, in quanto compatibili e in quanto non derogate dal presente articolo, le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 10.

Articolo 14: Invenzioni del Personale Esterno

1. Al Personale Esterno che abbia realizzato un'Invenzione congiuntamente con Dipendenti e/o con Interni Non Dipendenti si applicano le norme del C.P.I. o altra normativa ad esso applicabile, fatti salvi i commi seguenti.

2. Il Personale Esterno che, ai sensi del C.P.I. o altra normativa ad esso applicabile, sia titolare pro-quota dell'Invenzione, può cedere la propria quota di titolarità all'Ateneo. In tal caso si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 10 e l'art.12.

3. Gli studenti di dottorato industriale ovvero in apprendistato di alta formazione e ricerca sono tenuti ad osservare gli obblighi di comunicazione interna di cui all'art. 6 comma 1.

4. Le Invenzioni e in generale i risultati generati dagli Studenti in Tirocinio presso un soggetto

ospitante durante il periodo di tirocinio sono disciplinate dal C.P.I. e da eventuali accordi tra lo Studente in Tirocinio e il soggetto ospitante.

5. Il Personale Esterno è in ogni caso tenuto ad osservare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 7.

Titolo VI

La Commissione Brevetti

Articolo 15: Nomina e funzioni

1. Con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è istituita la Commissione Brevetti (di seguito: Commissione) che resta in carica 3 anni ed è composta da:

- a. il Rettore/la Rettrice competente per materia, che la presiede;
- b. il Direttore Generale o suo delegato;
- c. un numero di esperti compreso tra 3 e 5, scelti sia tra i Dipendenti che all'esterno dell'Ateneo, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico;

La Commissione potrà invitare di volta in volta esperti in materia.

2. La Commissione è competente a:

- a. controllare la corretta applicazione del presente Regolamento;
- b. deliberare in merito al deposito di domande di Brevetto a nome dell'Ateneo;
- c. deliberare sulla loro estensione all'estero nel caso in cui gli Inventori chiedano il supporto economico del Fondo Brevetti di Ateneo, stabilendo la misura della partecipazione alle spese a carico del Fondo stesso, nei limiti della disponibilità del medesimo;
- d. fornire pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla cessione, alla licenza o a qualsiasi atto di disposizione dei Brevetti già depositati a favore di Soggetti Terzi;
- e. definisce gli schemi-tipo di contratto di finanziamento per Attività di Ricerca Commissionata con Soggetti Terzi, ai sensi dell'art. 11 comma 5, e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Ai fini di un più approfondito esame delle varie istanze di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione può invitare ai suoi lavori esperti dotati di specifica esperienza che parteciperanno senza diritto di voto, previa sottoscrizione di un impegno in merito all'obbligo di segretezza sulle informazioni acquisite.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione invia al Consiglio di Amministrazione un rendiconto relativo alle domande di brevetto depositate e alle estensioni effettuate nel corso dell'anno precedente, nonché agli atti di disposizione (licenze e cessioni) sottoscritti nel periodo indicato.

5. I membri della Commissione sono tenuti alla massima riservatezza e comunque al rispetto degli obblighi di cui all'art. 7, in merito alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 16: Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce periodicamente, di regola una volta al mese, su convocazione del Presidente. La convocazione è disposta tramite avviso inviato dall'UTT, a mezzo di posta elettronica indicante gli argomenti da trattare.

2. Per la validità delle sedute deve essere presente la maggioranza dei membri della Commissione.

3. Le deliberazioni della Commissione devono essere assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Nei casi in cui il Presidente, a suo discrezionale giudizio, lo reputi opportuno, le sedute potranno svolgersi anche per via telematica.

5. Alla seduta può essere invitato a partecipare un rappresentante degli Inventori per esporre le caratteristiche dell'Invenzione. La Commissione può richiedere all'Inventore di integrare la documentazione presentata con ogni documento necessario e/o utile ai fini dell'assunzione della propria decisione.

Titolo VII **Norme finali e transitorie**

Articolo 17: Entrata in vigore e regime transitorio

1. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore dopo quindici giorni dalla data del Decreto Rettorale di emanazione con le eccezioni e precisazioni di cui ai punti seguenti:

- a. le disposizioni relative alla titolarità delle Invenzioni e ai conseguenti diritti di sfruttamento economico si applicano a decorrere dal 23 agosto 2023, data di entrata in vigore della L. n. 102/2023 che ha modificato l'art. 65 del C.P.I.;
- b. le disposizioni relative alla ripartizione dei proventi derivanti da atti di disposizione dei diritti dell'Ateneo (art. 12) si applicano ai contratti di licenza o cessione o altri atti di disposizione del Brevetto stipulati in data successiva all'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento.